

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDO'

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	209
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi. (1059)	209
PRESIDENTE	209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 222, 223
VALIANTE, <i>Relatore</i>	210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223
GUERRIERI EMANUELE	210, 215, 218, 221
ANDREUCCI	210
BREGANZE	210, 211, 216, 223
PREZIOSI OLINDO	211, 216, 218, 220, 221
KUNTZE	212, 215, 216, 217, 218, 221
PINNA	215, 216, 217
COCCO MARIA	216
DANTE	216, 217
MARICONDA	217
SFORZA	218
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
DANTE: Norme sul collocamento a riposo per limiti d'età degli appartenenti al Corpo degli Agenti di custodia. (603)	223
PRESIDENTE	223, 225, 226, 227
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	223, 226
DANTE	225, 226
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	225
BREGANZE	227
KUNTZE	227

La seduta comincia alle 9,50.

DANTE, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Mi sia consentito di esprimere al rappresentante del Governo e all'intera Commissione il mio compiacimento per la collaborazione di tutti i settori data all'approvazione, avvenuta ieri, di un terzo provvedimento di rilievo, dopo quella degli errori giudiziari e quella dell'amnistia. Si tratta del disegno di legge sul genocidio, la cui approvazione costituisce il coronamento di un'altissima esigenza morale e un'applicazione della Costituzione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi (1059).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi ».

Nella precedente seduta sono stati approvati i primi 26 articoli.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. All'articolo 17 era stata fatta una riserva. Io promisi, a proposito del secondo comma del detto articolo, che ac-

corda l'aumento dei limiti di età ai mutilati e invalidi di guerra, di dare dei chiarimenti sulla frase: « e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio ».

Ora gli uffici mi hanno fornito le seguenti indicazioni.

La dizione usata nel disegno di legge di ordinamento è identica su questo punto a quella dello statuto degli impiegati civili dello Stato (articolo 2, n. 2, del testo unico approvato con decreto 10 gennaio 1957, n. 3).

Prendendo a base la legge 31 agosto 1931, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, riformata con la legge 3 giugno 1950, n. 375, furono emanate le seguenti disposizioni legislative, con le quali i benefici previsti dalla legge predetta sono stati estesi: legge 19 agosto 1948, n. 1180, in favore dei mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1949, legge 15 luglio 1950, n. 539, in favore dei mutilati e invalidi per servizio; legge 24 luglio 1955, n. 660, in favore dei mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; legge 23 marzo 1954, n. 207, in favore dei mutilati e invalidi in seguito ad azioni singole e collettive, aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; legge 9 agosto 1954, n. 654, in favore dei mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953; legge 5 gennaio 1955, n. 14, in favore dei mutilati e invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana; legge 27 febbraio 1958, n. 130, in favore dei profughi giuliani e degli altri profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, i quali vengono equiparati agli invalidi per fatti di guerra ai fini dell'assunzione al lavoro (la legge scade il 28 marzo 1960); legge 3 aprile 1958, n. 467, in favore dei mutilati e invalidi di guerra altoatesini.

Per queste ragioni il Governo ritiene che la frase « per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio » valga a comprendere tutte le estensioni, comprese quelle proposte dall'onorevole Cocco Maria.

VALIANTE, *Relatore*. L'onorevole Cocco Maria mirava ad estendere il beneficio anche alle vedove e agli orfani di guerra e a noi sembra che queste categorie non fossero comprese tra coloro che possono beneficiare di questa disposizione. Quindi l'onorevole Sottosegretario si era riservato di fare delle indagini. In effetti le vedove e gli orfani non sono compresi, per quello che mi risulta, tanto è vero che le associazioni di categoria stanno

insistendo attraverso delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare perché l'estensione sia concessa.

PRESIDENTE. Io naturalmente mi atterrò alle decisioni della Commissione; tuttavia mi pare che la categoria delle vedove possa essere presa in considerazione ai fini della estensione del beneficio.

VALIANTE, *Relatore*. Io personalmente sono d'accordo per l'estensione alle vedove di guerra dei benefici concessi alle altre categorie. Naturalmente, però, soltanto alle vedove, perché gli orfani sono già compresi in quelle disposizioni che ha ricordato il rappresentante del Governo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

GUERRIERI EMANUELE. Ritengo che se vogliamo estendere il beneficio alle vedove, dobbiamo estenderlo anche agli orfani, perché è un orientamento che emergerà certamente in altre circostanze. Tanto più che l'onorevole Valiante ci ha informato che c'è già una agitazione in questo senso da parte delle vedove e degli orfani di guerra e sono state presentate delle proposte di legge. Se accogliamo il principio, dobbiamo integrarlo.

VALIANTE, *Relatore*. Mi pare che gli orfani di guerra siano già considerati tra i beneficiari.

ANDREUCCI. Io penso che, ammettendo al beneficio le vedove, bisognerebbe ammettere anche i vedovi di guerra, perché ci sono degli uomini che hanno perduto la moglie per eventi bellici.

PRESIDENTE. I vedovi di guerra sono una categoria mai considerata. Mi pare, invece, che la Commissione possa prendere in considerazione la categoria delle vedove di guerra. Per quanto riguarda gli orfani di guerra, l'onorevole Guerrieri è preoccupato che potrebbero presentarsi successivamente altre istanze in questo senso e quindi sorgerebbe l'esigenza di una modifica.

VALIANTE, *Relatore*. Mi risulta che c'è una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Villa e altri all'esame della XIII Commissione, con parere della I e della IV Commissione, sul collocamento obbligatorio al lavoro delle vedove e degli orfani di guerra. La questione potrà essere esaminata unitariamente.

BREGANZE. Poiché ritengo che oggi non potremo completare l'esame di questo disegno di legge, mi permetterei, data la delicatezza della materia, di proporre che venga ancora lasciato accantonato il problema.

III. LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

PRESIDENTE. Non ho nulla in contrario. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura.

CAPO II.

PERIODO DI PROVA

ART. 27.

(Nomina in prova).

« La nomina in prova decorre agli effetti economici dal giorno dell'assunzione del servizio ».

VALIANTE, *Relatore*. L'onorevole Preziosi aveva proposto un emendamento, che il Comitato ristretto non ha accolto.

PREZIOSI OLINDO. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono emendamenti, metto in votazione l'articolo 27 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28. Ne do lettura:

(Periodo di prova).

« Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Il vice cancelliere o vice segretario in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene destinato.

Compiuto il periodo di prova egli consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, su giudizio favorevole della Commissione di vigilanza, emesso previo parere del capo dell'ufficio giudiziario, che sentirà il capo della cancelleria e segreteria.

Il giudizio della Commissione di vigilanza deve essere comunicato per iscritto all'interessato, il quale può ricorrere alla Commissione centrale di scrutinio nel termine di giorni trenta dalla comunicazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove tale giudizio sia confermato, il Ministro dichiara, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non intervenga un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da un ruolo di corrispondente carriera, nella quale abbiano superato il servizio di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

VALIANTE, *Relatore*. Al secondo comma l'onorevole Preziosi ha proposto di sostituire la parola « mansioni » con l'altra: « funzioni ». Il comitato ristretto ha ritenuto più idoneo il termine « mansioni ».

PREZIOSI OLINDO. Non insisto.

BREGANZE. Io avevo rilevato in sede di comitato ristretto che l'ultimo comma di questo articolo poteva dar luogo a incertezze, poiché parlare di « mansioni analoghe » in relazione alla « corrispondente carriera » non mi sembra sufficientemente indicativo.

VALIANTE, *Relatore*. Potremmo contentarci di riferire nei lavori preparatori che le « mansioni analoghe » sono quelle considerate negli articoli 4 e 5, cioè le attribuzioni del personale direttivo e quelle del personale di concetto.

BREGANZE. È già un elemento chiarificatore.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo aderisce.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono emendamenti, metto in votazione l'articolo 28 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 29, di cui do lettura:

« Le promozioni del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono conferite per esami o per scrutinio secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Nel caso di promozione per scrutinio esse sono conferite su proposta della Commissione centrale di scrutinio, previo parere delle Commissioni di vigilanza per i funzionari addetti agli uffici giudiziari, e, dei capi di ufficio, per quelli addetti al Ministero o ad uffici diversi dai giudiziari ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 30, del quale do lettura:

« Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo la Commissione centrale determina preliminarmente i criteri di valutazione delle seguenti categorie di titoli:

a) *qualità del servizio prestato*, con riguardo alle funzioni esercitate; ai lavori originali elaborati per il servizio, che il funzio-

nario abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni; agli incarichi svolti che non rientrino nelle normali attribuzioni di ufficio o importino un rilevante aggravio di lavoro o che vertano su problemi o questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione della giustizia;

b) *cultura*, desunta dai titoli di studio posseduti, dalle pubblicazioni che rechino un contributo alla dottrina o alla pratica professionale; dall'esito dell'esame di concorso e di promozione e dal profitto tratto dai corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento;

c) *operosità*, con riguardo al rendimento dato nei servizi; allo zelo dimostrato e ai servizi prestati in condizioni eccezionali, nonché al tempo trascorso in residenze malsane o disagiate;

d) *condotta*, desunta dalle qualità morali e di carattere del funzionario; dal comportamento tenuto in ufficio verso i superiori, i colleghi, i dipendenti e il pubblico e nella vita privata; dalla stima e dal prestigio goduti in ufficio e fuori;

e) *attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore*, in base ad un giudizio complessivo sulla personalità del funzionario, quale risulta dai precedenti di carriera, da tutti gli elementi del fascicolo personale, e, per lo scrutinio per la promozione a cancelliere capo di corte di appello o a segretario capo di procura generale di corte di appello, anche in base all'esito del colloquio integrativo.

I titoli valutati per ogni scrutinio devono risultare dalle schede personali.

La Commissione centrale dispone per ciascuna categoria di titoli di una votazione massima di punti venti; la somma dei voti conseguiti in ciascuna categoria di titoli costituisce il voto complessivo.

La comparazione tra gli scrutinati è fatta sulla base dei voti complessivi riportati da ciascun funzionario.

L'anzianità nella qualifica immediatamente inferiore e l'anzianità di carriera costituiscono titolo di preferenza solo a parità di merito.

La graduatoria comprende un numero di funzionari corrispondente ai posti da coprire.

Ogni scrutinato ha diritto di ottenere, a proprie spese, dopo la registrazione della graduatoria, copia del provvedimento con cui sono stati determinati i criteri di valutazione, dei quaderni di scrutinio e della propria scheda personale.

VALIANTE, *Relatore*. Nella lettera b) l'onorevole Kuntze proponeva di dire, invece che « dall'esito dell'esame di concorso », l'espressione « dagli esami di concorso ».

SPALLINO, *Sottosegretario per la grazia e giustizia*. D'accordo.

KUNTZE. Vorrei pregare la Commissione di prendere in considerazione la seguente osservazione. Nello statuto degli impiegati dello Stato, all'articolo 370, è previsto, per gli esami di scrutinio, come titolo a sé stante, che va separatamente considerato, l'aver superato gli esami del grado nono di gruppo B o della qualifica di segretario, mediante concorso per merito distinto. Per mettere i funzionari di cancelleria e di segreteria nelle stesse condizioni di tutti gli altri impiegati dello Stato, penso sarebbe opportuno aggiungere a questo articolo 30, che poi dovrebbe uniformarsi a quelle che sono le norme generali per tutti gli impiegati dello Stato, questa specifica valutazione del titolo di aver superato gli esami al grado nono.

VALIANTE, *Relatore*. Mi pare che l'articolo 30 riguarda le norme generali, ma non si riferisce al merito comparativo della carriera direttiva; mi pare, quindi, assolutamente superflua questa indicazione dell'aver superato il concorso.

KUNTZE. Non mi pare sia il caso di fare ai cancellieri un trattamento diverso.

Ad ogni modo, sarei soddisfatto se potessi inserire quanto io chiedo, se non è possibile in questo articolo, in un'altra norma.

SPALLINO, *Sottosegretario per la grazia e giustizia*. Ne parleremo all'articolo 41.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30 così come l'ho letto, con la sola variante « degli esami ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 31:

« Allo scrutinio per merito comparativo sono ammessi, a domanda, coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno in cui lo scrutinio è indetto raggiungano la prescritta anzianità di servizio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 32:

« Fermo restando quanto previsto dagli articoli 119, 120 e 121 del presente ordinamento, non sono ammessi ai concorsi, agli esami e agli scrutini di promozione, i funzionari che nell'ultimo triennio abbiano ripor-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

tato, anche una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 33:

« Gli scrutini per il conferimento delle promozioni per merito comparativo e gli esami di promozione sono indetti con decreto del Ministro di grazia e giustizia non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

Nel caso di promozione da conferirsi per esami almeno le prove scritte devono essere espletate entro il trenta giugno dello stesso anno ».

VALIANTE, *Relatore*. C'è un emendamento, proposto dal Comitato ristretto che va inserito dopo il primo comma: « I funzionari che intendono partecipare agli scrutini debbono trasmettere, per via gerarchica, al Ministero di grazia e giustizia, entro un mese dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto che indice lo scrutinio, la relativa domanda corredata dei titoli e dei documenti che ciascuno di essi creda di aggiungere ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma allora bisogna inserirlo in tutti i casi analoghi. Ad ogni modo, il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato)

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 33, così emendato.

(Chiamata agli scrutini e agli esami).

« Gli scrutini per il conferimento delle promozioni per merito comparativo e gli esami di promozione sono indetti con decreto del Ministro di grazia e giustizia non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

I funzionari che intendono partecipare agli scrutini debbono trasmettere, per via gerarchica, al Ministero di grazia e giustizia, entro un mese dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del decreto che indica lo scrutinio, la relativa domanda corredata dei titoli e dei documenti che ciascuno di essi creda di aggiungere.

Nel caso di promozioni da conferirsi per esami almeno le prove scritte devono essere espletate entro il trenta giugno dello stesso anno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Proseguiamo nella lettura degli articoli.

ART. 34.

« Le promozioni sono conferite per il numero dei posti vacanti nell'anno in corso alla data del bando nella qualifica cui si deve accedere e in quelle ad essa superiori ».

(È approvato).

ART. 35.

« Le promozioni alle qualifiche superiori a quella di cancelliere e segretario di seconda classe sono conferite, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici, dal primo gennaio dell'anno successivo alla data del decreto ministeriale che bandisce lo scrutinio o l'esame.

Le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe sono conferite con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui i funzionari compiono la prescritta anzianità di servizio ».

(È approvato).

ART. 36.

« Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a cancelliere o segretario di seconda classe e agli esami per l'accesso alla carriera direttiva, il servizio prestato in carriere corrispondenti o superiori è valutato per intero, ma per non più di quattro anni complessivi.

In ogni caso la promozione a cancelliere o segretario di seconda classe non può essere conseguita se non sia stato prestato servizio effettivo, compreso l'eventuale periodo di prova, per almeno due anni ».

(È approvato).

ART. 37.

« Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli esami per l'accesso alla carriera direttiva, il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, in reparti combattenti, è valutato per intero come servizio civile di ruolo.

Il servizio valutato ai sensi del precedente comma è cumulabile con quello valutato ai sensi dell'articolo precedente.

In ogni caso, ai fini della partecipazione agli esami di cui al primo comma, è richiesto un periodo di servizio effettivo nel ruolo non inferiore a quattro anni.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai funzionari ai quali sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione nella carriera ».

(È approvato).

ART. 38.

« Ai funzionari che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per partecipare ad esami di promozione spetta il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell'indennità di missione dal giorno che precede gli esami fino a quello successivo al loro espletamento.

Perdono il diritto al rimborso ed alla indennità coloro che non si siano presentati, senza giustificato motivo, ad almeno una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse ».

(È approvato).

ART. 39.

« La promozione a cancelliere o a segretario di seconda classe, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice cancellieri e i vice segretari che nell'anno in cui viene indetto lo scrutinio compiano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica compreso il periodo di prova.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 32, 119, 120 e 121 della presente legge i funzionari conseguono la promozione con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui sono stati sottoposti a scrutinio o prosciolti dagli addebiti disciplinari, ovvero sia intervenuta la revoca della sospensione.

I funzionari ritenuti non meritevoli della promozione sono sottoposti nuovamente a scrutinio dopo almeno un anno dal precedente giudizio. In tal caso la promozione è conferita con decorrenza non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui hanno ottenuto il giudizio di promovibilità ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 40:

« La promozione a cancelliere o a segretario di prima classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che compiano tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore ».

VALIANTE, *Relatore*. C'era un emendamento dell'onorevole Preziosi, che la Commissione non ha accolto: l'articolo 40 avrebbe

dovuto essere sostituito con le norme del testo unico. Abbiamo ritenuto che fosse più conveniente, nell'ordinamento delle cancellerie, stabilire una norma autonoma. Comunque, l'onorevole Preziosi ha chiesto di sostituire le parole « che compiano », con le parole: « che abbiano compiuto ». Il Comitato ristretto è d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 40, così emendato:

(*Promozione a cancelliere di prima classe*)

La promozione a cancelliere o a segretario di prima classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 41. Ne do lettura:

CAPO V.

CARRIERA DIRETTIVA

ART. 41.

(*Accesso alla carriera direttiva*).

« L'accesso alla carriera direttiva è riservato al personale di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La nomina alla qualifica di cancelliere capo di pretura si consegue mediante concorso per esame, al quale sono ammessi i cancellieri e segretari di prima classe che abbiano compiuto almeno nove anni di complessivo servizio nella carriera di concetto, di cui due anni presso le preture e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o titoli equipollenti in materie affini.

Allo stesso concorso sono ammessi anche i cancellieri e segretari di prima classe che non siano in possesso del titolo di studio previsto dal precedente comma, purché abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano compiuto complessivamente almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, compreso il biennio di cui al precedente comma.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole della Commissione di vigilanza, per i funzionari addetti ad uffici giudiziari, o del Consiglio di amministrazione per quelli addetti al Ministero o ad uffici diversi dai giudiziari. Nel deliberare sull'am-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

missione si deve tener conto dei rapporti dei superiori gerarchici, dei precedenti di carriera, della qualità del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare funzioni direttive e di quanto altro possa dare prova della capacità, della operosità e della condotta del funzionario, nonché del risultato conseguito nei corsi di formazione ed integrazione.

Non possono partecipare ad altro concorso per l'accesso alla carriera direttiva coloro che in due precedenti concorsi sono stati dichiarati non idonei o che in un concorso abbiano avuto anche un solo lavoro annullato, perché copiato in tutto o in parte.

L'espulsione del candidato dalla sala di esame, dopo la dettatura del tema, equivale ad inidoneità».

Faccio rilevare che nel disegno di legge ci sono da fare delle correzioni di carattere formale, specialmente per quanto riguarda le virgole; naturalmente vi si provvederà in sede di coordinamento.

KUNTZE. Nella precedente seduta avevo fatto un'obiezione che riguarda l'accesso alle carriere e che avevamo, quindi, rinviato all'esame di questo articolo.

PRESIDENTE. Naturalmente, poiché si tratta di un punto su cui ci eravamo esplicitamente riservati, lo esamineremo anche se dovesse essere introdotto negli articoli 39 o 40 che già sono stati approvati.

VALIANTE, *Relatore*. Il secondo comma dell'articolo 41 specifica i funzionari che potrebbero essere ammessi all'esame di accesso alla carriera direttiva, stabilendo che potrebbero esservi ammessi soltanto i cancellieri e segretari di prima classe. Sull'argomento, in sede di Comitato ristretto sono intervenuti gli onorevoli Kuntze e Andreucci per far presente l'inopportunità della limitazione ai cancellieri e segretari di prima e seconda classe. Io ho, quindi, presentato il seguente emendamento sostitutivo, accolto dal Comitato ristretto:

«La nomina alla qualifica di cancelliere capo di pretura si consegue mediante concorso per esame, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto almeno nove anni di complessivo servizio nella carriera di concetto, di cui due anni presso le preture e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titoli equipollenti in materie affini. I funzionari che intendono essere destinati alle preture per il compimento del biennio di servizio di cui innanzi, devono presentare apposita domanda».

Quanto al titolo di studio necessario per partecipare allo scrutinio per l'accesso alla carriera direttiva, l'onorevole Preziosi ha proposto di sostituire le parole «del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o titoli equipollenti in materie affini» con le altre: «del diploma di laurea o titoli equipollenti in materie affini».

Il Comitato ristretto non è stato d'accordo con l'onorevole Preziosi e ha accettato il mio emendamento, nel quale è detto: «del diploma di laurea in giurisprudenza o di titoli equipollenti in materie affini».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io avevo proposto di sopprimere le parole «in materie affini».

VALIANTE, *Relatore*. Però si è obiettato che il titolo equipollente potrebbe essere anche la laurea in farmacia, e questo non è ritenuto sufficiente.

GUERRIERI EMANUELE. Io sono dell'opinione che ci si debba riferire alla materia anziché al titolo.

PRESIDENTE. Io ritengo che esista una norma generale nell'ordinamento, che stabilisce quali sono i titoli equipollenti, non solo in quanto laurea, ma anche in quanto materia. Se poi la norma non c'è, occorre dire quali sono questi titoli equipollenti: laurea in scienze economiche e commerciali, laurea in scienze politiche.

BREGANZE. La formula proposta dall'onorevole Sottosegretario, «del diploma di laurea in giurisprudenza o di titoli equipollenti», appare la più intonata a una legge che si intitola «ordinamento». Invece, se vogliamo specificare in modo particolare, non possiamo limitarci a quello che a ciascuno di noi dice la memoria; correremmo il rischio di lasciare da parte delle lauree che sono oggettivamente equipollenti a quella in giurisprudenza. Sarebbe, quindi, bene lasciare anche questa norma tra quelle sospese, in modo da poter inserire poi tutti i titoli equipollenti.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quello che è necessario, è togliere le parole «in materie affini». Quindi sarei favorevole alla dizione: «o di titoli equipollenti per la materia».

PRESIDENTE. Io sono favorevole a questa dizione, perché effettivamente, dicendo «in materie affini», si potrebbero comprendere delle altre ipotesi, come le scienze sociali, i titoli rilasciati dall'università cattolica, o dall'istituto superiore navale, le scienze attuariali e via di seguito.

PINNA. Il concetto del Comitato ristretto è stato che il titolo dovesse essere quello di

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

laurea in giurisprudenza o in materie affini al lavoro che il cancelliere deve svolgere.

PRESIDENTE. Quindi a me pare che andrebbe bene la formulazione: « o titoli equipollenti per la materia ».

VALIANTE, *Relatore*. Ma il titolo deve essere equipollente per la laurea, non per la materia.

PRESIDENTE. L'equipollenza è duplice, per la laurea e per la materia.

VALIANTE, *Relatore*. Quindi bisognerebbe dire: « che siano in possesso del titolo di laurea in giurisprudenza o di titoli equipollenti in materie affini ». Cioè, dal punto di vista del grado è sufficiente la laurea, però dal punto di vista della materia della laurea, deve trattarsi di una disciplina affine.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A me pare che basti dire: « o di titoli equipollenti ». Nelle altre carriere speciali non è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o di titoli equipollenti in materie affini, ma soltanto il possesso del diploma di laurea o di titoli equipollenti, a norma dell'articolo 196 del testo unico sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato. Nella pratica attuazione della norma non sarebbe agevole vedere quali siano i titoli equipollenti in materie affini al diploma di laurea in giurisprudenza.

VALIANTE, *Relatore*. Mi permetto di richiamare i colleghi alla *ratio legis*. Perché lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato non ha voluto richiamarsi alle materie affini? Perché le attività dello Stato sono svariatissime e le lauree in medicina o in veterinaria non sono affini alle materie che si trattano al Ministero dell'industria, mentre sono affini ai compiti del Ministero dell'igiene e sanità. Nel nostro caso, invece, abbiamo il punto di riferimento, rappresentato dalla carriera dei cancellieri e segretari giudiziari. Perciò l'affinità della laurea è in relazione alla particolarità della carriera di cui stiamo trattando.

KUNTZE. Io concordo perfettamente con l'onorevole relatore. In sede di Comitato ristretto fummo sostanzialmente d'accordo di sopprimere le parole « o in scienze economiche ».

VALIANTE, *Relatore*. C'è un comma aggiuntivo: « I funzionari che intendono essere destinati alle preture per il compimento del biennio di servizio di cui innanzi, devono presentare apposita domanda ».

BREGANZE. Mi permetto di dubitare che la dizione « funzionario » sia applicabile a tutti, dal cancelliere al segretario. Non vorrei

che, chiamandoli funzionari, rendessimo inoperante la norma.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È il sindacato che usa questa espressione.

BREGANZE. Siamo d'accordo che sono funzionari, ma quando fanno il concorso iniziale e fanno il periodo di prova, non sono funzionari.

VALIANTE, *Relatore*. Il termine di funzionario implica lo svolgimento di determinate funzioni diverse dal compimento di servizi d'ordine. D'altra parte abbiamo continuamente nella legge il termine funzionario.

PRESIDENTE. Pregherei di non formalizzare.

VALIANTE, *Relatore*. C'è un emendamento dell'onorevole Preziosi, che la Commissione non ha accettato, soppressivo degli ultimi due commi. Però la Commissione ha accettato un emendamento degli onorevoli Valiante-Kuntze: « Non possono partecipare ad altri due successivi concorsi per l'accesso alla carriera direttiva coloro che siano stati espulsi dall'aula d'esame perché sorpresi a copiare il lavoro, o che comunque abbiano avuto anche un solo lavoro annullato perché copiato ».

DANTE. A me sembra che il principio valga; però che debba essere consacrato in un ordinamento, mi sembra una nota stonata. Un recente caso di frode ha avuto una sanzione così severa, che mi sembra sia stata veramente esemplare. Quindi, ho le mie perplessità per approvare l'emendamento proposto. Non mi sembra sia il caso di inserirlo in un ordinamento.

PREZIOSI OLINDO. Proprio per le ragioni esposte dall'onorevole Dante, avevo proposto la soppressione di questi due ultimi commi. Quindi, insisto perché sia accolto il mio emendamento.

KUNTZE. Il concetto è di non porre sullo stesso piano quelli che non abbiano superato l'esame ma l'abbiano fatto onestamente e quelli che abbiano tentato di superarlo disonestamente.

COCCO MARIA. Potremmo espungere una parte di questo comma: « coloro che in due precedenti concorsi sono stati dichiarati non idonei ». Specificare oltre mi sembrerebbe poco dignitoso.

PINNA. Propongo di dire: « Non possono partecipare ad altri due concorsi successivi, ecc., coloro che abbiano avuto anche una sola volta annullato l'esame perché sorpresi a copiare ».

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

KUNTZE. E si ritorna così al mio emendamento originario. Il divieto era solo nei confronti di coloro che si erano dimostrati indegni di partecipare. Qui siamo in sede di accesso alla carriera direttiva.

Dovreste sapere meglio di me che i cancellieri debbono offrire delle garanzie di rettitudine.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io sono d'accordo con l'emendamento Valiante-Kuntze. Siamo nell'amministrazione della giustizia e tutti debbono avere un senso altissimo e squisito della loro funzione, per cui debbono sapere a priori quali sono le sanzioni che li colpiscono in caso di frode. È una esigenza indispensabile, specialmente quando si aspira alla carriera direttiva. Ciò varrà anche ad evitare quello che è avvenuto nel recente concorso dei notai, in cui non si sapeva se dover annullare il concorso per tutti o annullare soltanto alcune prove scritte. Una norma severa, quindi, va mantenuta. Quanto alla formulazione, se fossimo d'accordo sul concetto, la Commissione potrà fare quello che crede.

PRESIDENTE. Abbiamo compulsato le fonti e abbiamo constatato che non esiste una norma generale; il che ci porta sempre più a dovere esaminare a fondo la questione.

MARICONDA. Mi scuserà il collega Kuntze se sono di parere discorde dal suo, oltre che per tutte le ragioni esposte dall'onorevole Dante, anche per due motivi particolari. Innanzi tutto per la difficoltà dell'accertamento. Ci sarà qualcuno che ha soltanto consultato un testo e non copiato, quindi chi ha la sorveglianza, dovrà giudicare se il candidato stava consultando o copiando. In secondo luogo abbiamo approvato un altro comma, in base al quale l'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole della commissione di vigilanza. Ora è evidente che la commissione di vigilanza, se in un precedente concorso il candidato avrà tentato di copiare o se risulterà qualche cosa di grave sul suo conto, non darà il parere favorevole. Abbiamo, quindi, già una remora e non c'è ragione di aggiungerne un'altra che sarebbe anche difficile da attuarsi nella pratica applicazione.

Per queste ragioni sono d'accordo col collega Preziosi per la soppressione di questi due commi.

PRESIDENTE. Però il secondo comma, in fondo, è una garanzia di diritto, perché limita e disciplina i poteri della commissione di vigilanza, che in caso diverso potrebbero diventare discrezionali e illimitati.

DANTE. Le osservazioni fatte dal collega Mariconda circa la difficoltà dell'accertamento sul se e sul quanto si è copiato, mi portano a ricordare un fatto personale. Io all'università avevo insistito molto sul diritto penale e avevo studiato attentamente il Manzini, cosicché certi capitoli, specialmente quelli relativi all'elemento soggettivo del reato, li conoscevo a memoria. Ora, se avessi allora partecipato a un concorso per cancelliere, avrei anche potuto riportare per intero qualche frase del Manzini e si sarebbe allora potuto pensare che avevo copiato.

Teniamo presente che l'accertamento è lesivo di un diritto del cittadino, perché stabilisce in concreto l'indegnità a partecipare a un concorso. Occorre, quindi, un provvedimento concreto da parte dell'autorità e della legge. La legge dovrebbe dire: «costituisce indegnità il fatto di aver copiato»; poi, secondo la Costituzione che all'articolo 113 stabilisce che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi....

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nessuno vuole inficiare questa disposizione!

DANTE. Ma domando se un semplice provvedimento verbale di un presidente di commissione d'esame possa portare alla dichiarazione di indegnità.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'annullamento del lavoro non è un semplice provvedimento verbale.

DANTE. Quindi ci deve essere un provvedimento comunicato alla parte. Io desidero che se una regolamentazione in questo senso deve essere fatta, venga fatta con la debita forma, in modo che sia garantito il diritto del cittadino. Mi sembra troppo aleatorio il provvedimento che può essere preso nel caso concreto, come è avvenuto nel concorso dei magistrati, quando sotto l'assillo di qualche cosa che non andava, sono stati mandati via decine e decine di concorrenti per il semplice fatto che consultavano qualche testo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma qui si prevede l'ipotesi di persone che siano state sorprese a copiare o quanto meno di persone che si è riconosciuto che hanno copiato. La commissione prende il provvedimento di annullamento e contro questo provvedimento il candidato ha diritto di ricorrere.

PINNA. Tutto questo, però, non è chiaro nella formulazione che viene proposta.

DANTE. Per i magistrati esiste una norma uguale a quella che si vuole introdurre?

Oppure cominciamo proprio con i cancellieri? Una volta riconosciuta la validità del principio, non sarebbe opportuno fare una norma generale per tutti i concorsi del Ministero di grazia e giustizia?

PRESIDENTE. L'onorevole Dante sottolinea un'esigenza di giustizia. Però il provvedimento che stiamo esaminando riguarda solo i cancellieri. Il problema è parallelo a quello che si era prospettato per le donne cancelliere. Infatti si era detto: in attesa di disciplinare la donna giudice, perché non dobbiamo frattanto disciplinare la donna cancelliere? E così si è fatto. Tuttavia il principio è giusto come tendenza morale.

GUERRIERI EMANUELE. Le preoccupazioni dell'onorevole Dante ci hanno portato su un terreno diverso, quello, cioè, delle garanzie che debbono essere attuate in ordine allo svolgimento del concorso. Ma lo svolgimento del concorso è un tema di carattere generale. È strano che ci si preoccupi se colui che è stato escluso perché il suo tema è stato annullato, possa partecipare al successivo concorso, mentre la prima indagine da fare è quella di vedere se sia stato legittimamente escluso dal concorso nello svolgimento del quale il suo tema è stato annullato. Quindi è un problema di carattere generale, che esula dalla nostra indagine.

Pertanto ha detto giustamente l'onorevole Sottosegretario: se c'è un provvedimento di annullamento esistono le garanzie da esperire contro questo provvedimento. Noi dobbiamo partire dal presupposto che l'annullamento ci sia stato e allora è giusto escludere dalla partecipazione al concorso coloro i quali sono incorsi in una sanzione di questo genere che denuncia un'incapacità di natura tecnica e un'incapacità di natura morale.

Non mi pare d'altra parte che si possa dire che il trattamento è uguale per coloro che sono stati dichiarati inidonei in due precedenti concorsi e per coloro che sono stati esclusi per un solo lavoro annullato: la preclusione che deriva da una dichiarazione di inidoneità presuppone la partecipazione a due concorsi, viceversa nell'altro caso basta che un solo lavoro sia stato annullato. Quindi la differenziazione c'è e mi pare che basti.

Sarei, invece, d'accordo che si parlasse solo di lavori annullati, sopprimendo le parole che seguono, anche perché queste esemplificazioni potrebbero peccare in difetto. Infatti, un lavoro potrebbe essere annullato non solo perché copiato ma anche perché dettato.

SFORZA. Mi pare giusta l'osservazione dell'onorevole Guerrieri, che stiamo un po' straripando dai limiti della discussione. Se ci riportiamo a quella che è stata la discussione nel comitato ristretto, sboccata nell'approvazione dell'emendamento Valiante-Kuntze, dobbiamo ricordare che il punto di partenza è stato questo: il Governo aveva proposto la formula che si legge nel disegno di legge e non voleva rinunciare ad essa; invece l'onorevole Preziosi ne voleva la soppressione. In questa situazione si è inserito l'emendamento Valiante-Kuntze, che faceva una giusta distinzione tra ciò che appariva meno grave, incolpevole, e ciò che sembrava grave perché volontario. Infatti, talvolta un concorrente può non superare l'esame perché colpito da improvvisa amnesia o da stati d'animo speciali; e sarebbe assurdo escludere da un successivo concorso questo candidato che ha avuto tale disgrazia, mettendolo alla pari con coloro che avevano tenuto un atteggiamento disonesto e tentato una frode.

Se questo è vero, e così si è svolta la discussione, i termini della questione dovrebbero essere: o il Governo e la commissione plenaria non insistono su questi commi e li sopprimono, sono, cioè, d'accordo con la proposta dell'onorevole Preziosi; o se non si vuole arrivare alla soppressione proposta dall'onorevole Preziosi, allora è evidente che si è per l'emendamento Valiante-Kuntze.

PREZIOSI OLINDO. Attraverso la discussione che si è svolta, mi sono convinto ancora di più che è necessario provvedere alla soppressione. Quindi insisto.

Io non sono affatto convinto che bisogna avere un particolare riguardo, trattandosi di cancellieri che partecipano al concorso per accedere alla carriera direttiva. Non possiamo stabilire una norma eccezionale di rigore per i cancellieri. Noi diciamo che non è questa la sede per affermare un rigore particolare nei confronti dei cancellieri, mentre, invece, ciò potrà essere oggetto di norma generale.

Quindi insisto nell'emendamento e chiedo che sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Preziosi, soppressivo del penultimo ed ultimo comma dell'articolo 41.

(È approvato).

Gli ultimi due commi dell'articolo 41, quindi, sono soppressi.

KUNTZE. Per quanto riguarda il mio richiamo all'articolo 370 per gli impiegati civili dello Stato, ritengo che vada rinviato

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

alle disposizioni transitorie, perché l'articolo 41 si riferisce al concorso per esame. Quella disposizione di tener conto della promozione al grado nono, si riferisce ad una disposizione di carattere transitorio ed eccezionale, in quanto consente ai funzionari già in servizio di concorrere alla carriera direttiva.

VALIANTE, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 41 così emendato:

(Accesso alla carriera direttiva).

« L'accesso alla carriera direttiva è riservato al personale di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La nomina alla qualifica di cancelliere capo di pretura si consegue mediante concorso per esame, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto almeno nove anni di complessivo servizio nella carriera di concetto, di cui due anni presso le Preture e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente in materie affini. I funzionari che intendono essere destinati alle preture per il compimento del biennio di servizio di cui innanzi, devono presentare apposita domanda.

La nomina alla qualifica di cancelliere capo di pretura si consegue mediante concorso per esame, al quale sono ammessi i cancellieri e segretari di prima classe che abbiano compiuto almeno nove anni di complessivo servizio nella carriera di concetto, di cui due anni presso le preture e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o titoli equipollenti in materie affini.

Allo stesso concorso sono ammessi anche i funzionari che non siano in possesso del titolo di studio previsto dal precedente comma, purché abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano compiuto complessivamente almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, compreso il biennio di cui al precedente comma.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole della Commissione di vigilanza, per i funzionari addetti ad uffici giudiziari, o del Consiglio di amministrazione per quelli addetti al Ministero o ad uffici diversi dai giudiziari. Nel deliberare sull'ammissione si deve tener conto dei rapporti dei superiori gerarchici, dei precedenti di carriera, della qualità del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare funzioni direttive e di quanto altro possa dare prova della capa-

cità, della operosità e della condotta del funzionario, nonché del risultato conseguito nei corsi di formazione ed integrazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 42:

« L'esame di concorso per la nomina a cancelliere capo di pretura ha luogo in Roma e consiste in tre prove scritte a carattere teorico pratico ed una orale.

Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:

1°) procedura civile ed elementi di diritto civile;

2°) procedura penale ed elementi di diritto penale;

3°) risoluzione di quesiti di carattere teorico pratico concernenti le leggi tributarie che interessano i servizi giudiziari, nonché i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte e, inoltre, su nozioni di diritto amministrativo e costituzionale; sull'ordinamento giudiziario; sulla statistica giudiziaria.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

La Commissione, nominata di volta in volta dal Ministro di grazia e giustizia, è composta:

1°) del direttore generale del personale, presidente;

2°) di tre magistrati di cassazione con sede di servizio in Roma;

3°) del direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

4°) del cancelliere capo della corte di cassazione;

5°) del segretario capo della procura generale presso la predetta corte.

L'ufficio di segreteria è costituito, secondo le necessità, da uno o più funzionari di cancelleria e segreteria addetti al Ministero aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di procura.

Per la regolare costituzione e funzionamento della Commissione devono essere presenti almeno quattro componenti, oltre il presidente.

Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo II, capo I, del presente ordinamento ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 43:

« La promozione a cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di procura è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che compiono tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 44:

« La promozione a cancelliere capo di corte di appello o a segretario capo di procura generale si consegue mediante:

1°) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i cancellieri capi di tribunale e i segretari capi di procura che abbiano compiuto almeno un anno di anzianità nella qualifica. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero;

2°) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i funzionari di cui al precedente n. 1) che compiano tre anni di anzianità nella qualifica.

Al concorso speciale ed allo scrutinio di cui ai numeri precedenti non possono partecipare i funzionari che non abbiano nella carriera direttiva prestato effettivo servizio per almeno due anni presso uffici giudiziari.

I vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi in base a scrutinio ed i provvedimenti di promozione non possono essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso ».

PREZIOSI OLINDO. Vorrei un chiarimento. Ho notato che al concorso per esami per la promozione a cancelliere capo di corte d'appello o a segretario capo di procura generale c'è una riserva di un quinto dei posti, riserva che non c'è per la nomina a cancelliere capo di pretura e a cancelliere capo di tribunale o segretario capo della procura.

VALIANTE, Relatore. Per la promozione a cancelliere capo di corte d'appello o segretario capo di procura generale, un quinto dei posti disponibili è messo a concorso tra i cancellieri più preparati e più giovani, men-

tre agli altri posti si accede con scrutinio per merito comparativo, per consentire ai cancellieri più anziani il normale sviluppo della carriera.

Questo non si è creduto di fare per i cancellieri capi di tribunale, perché essendo essi più giovani ed essendo maggiore il numero dei posti disponibili, potranno ovviamente cimentarsi nel concorso. La preoccupazione espressa dall'onorevole Preziosi era stata concretata in un emendamento, nel senso di estendere il concorso per esame speciale a un terzo dei posti anziché a un quinto. Però il Comitato ristretto non ha accettato questo emendamento e l'onorevole Preziosi, rendendosi conto dei motivi che avevano limitato i posti da mettere a concorso, non ha insistito.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento metterò al posto della locuzione « che compiano » l'altra: « che abbiano compiuto ».

Poiché non vi sono emendamenti, metto in votazione l'articolo 44.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 45. Ne do lettura:

« L'esame di concorso previsto nell'articolo precedente ha luogo in Roma e consiste in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte si svolgono in due distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:

1°) procedura civile e penale;

2°) risoluzione di questioni attinenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Il colloquio verte sulle stesse materie delle prove scritte ed è diretto ad una adeguata valutazione della personalità del funzionario, della di lui preparazione professionale e dell'attitudine alle funzioni superiori.

Al colloquio sono ammessi i soli candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte non meno di otto decimi. Esso non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Il concorso ha luogo davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro di grazia e giustizia.

Per la composizione, la costituzione e il funzionamento della Commissione e dell'ufficio di segreteria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 42 ».

VALIANTE, Relatore. In Comitato ristretto è stato osservato che ai cancellieri di corte d'appello per la particolarità della loro funzione poteva essere superfluo chiedere la preparazione in diritto civile e in diritto

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

penale. Però l'onorevole Kuntze ha rilevato che si tratta di un esame riservato ad una aliquota di posti, per cui i candidati che vogliono cimentarsi in questo concorso debbono dimostrare di essere preparati anche in diritto civile e in diritto penale. Pertanto il Comitato ristretto ha accettato questo emendamento:

« All'articolo 45, secondo comma, dopo la parola « penale » aggiungere le parole: « ed elementi di diritto civile e penale ».

PRESIDENTE. Anche io sono d'accordo che i concorrenti dimostrino di avere conoscenza anche del diritto sostanziale, non solo di quello processuale.

GUERRIERI EMANUELE. A me pare che sia giusto richiedere la conoscenza di elementi di diritto civile e penale al concorso per l'ammissione alla carriera; ma quando si tratta di promozione a cancelliere capo di corte d'appello o a segretario capo di procura generale, mi sembra superfluo.

PRESIDENTE. Il diritto è il fondamento su cui si erige anche la procedura!

GUERRIERI EMANUELE. Per le funzioni che svolge un cancelliere, è necessario e sufficiente che egli conosca gli elementi del diritto; non si può pretendere da lui di più, anche se si tratta di un cancelliere capo di corte d'appello. Ora la conoscenza degli elementi di diritto quel funzionario che partecipa al concorso speciale per la promozione a cancelliere capo di corte d'appello li ha già, altrimenti non avrebbe occupato il grado inferiore. Non è, quindi, necessario un nuovo accertamento sulla conoscenza degli elementi di diritto. Pertanto, o si dovrebbe inserire una nuova prova sulla conoscenza del diritto civile e penale e non solo degli elementi, il che è superfluo alle funzioni del cancelliere, oppure bisogna eliminare del tutto la prova sugli elementi di diritto civile e penale.

VALIANTE, Relatore. Vorrei permettermi di insistere su un concetto già esposto poco fa. Le preoccupazioni dell'onorevole Guerrieri hanno messo in evidenza un problema reale; però il caso nostro è diverso perché questo è un esame speciale al quale partecipano soltanto coloro che vogliono cimentarsi per il quinto dei posti disponibili. Mi sembra che, trattandosi di concorso speciale, essi debbano possedere queste nozioni di diritto civile e penale.

KUNTZE. Mi sembra che le osservazioni dell'onorevole Relatore, se accolte, dovrebbero essere estese anche alle altre materie;

perché se si deve provare la conoscenza del diritto civile e di quello penale non si capisce perché ugualmente non si debba provare la conoscenza delle rispettive procedure, civile e penale, materie sulle quali si è già sostenuto un esame di concorso. Trattandosi di funzionari i quali ritengono di poter anticipare sugli altri attraverso un concorso, non vedo perché queste materie debbano essere escluse mentre la maggior preparazione dei candidati deve essere dimostrata in tutte le materie di loro competenza.

PREZIOSI OLINDO. Agli effetti di una migliore dizione penso che nell'emendamento aggiuntivo invece di: « ... elementi di diritto ... » si potrebbe dire: « ... nozioni di diritto ... ».

PRESIDENTE. La dizione « elementi » esiste già all'articolo 43; quindi si verrebbe a creare una disparità nella formulazione.

SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è d'accordo su « elementi ».

PREZIOSI OLINDO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo formulato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

L'articolo 45 rimane pertanto così formulato:

« L'esame di concorso previsto nell'articolo precedente ha luogo in Roma e consiste in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte si svolgono in due distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:

1°) procedura civile e penale ed elementi di diritto civile e penale;

2°) risoluzione di questioni attinenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Il colloquio verte sulle stesse materie delle prove scritte ed è diretto ad una adeguata valutazione della personalità del funzionario, della di lui preparazione professionale e dell'attitudine alle funzioni superiori.

Al colloquio sono ammessi i soli candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte non meno di otto decimi. Esso non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Il concorso ha luogo davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro di grazia e giustizia.

Per la composizione, la costituzione e il funzionamento della Commissione e dell'ufficio

di segreteria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 42 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 46. Ne do lettura:

« Nello scrutinio per merito comparativo la Commissione centrale di scrutinio forma la graduatoria dei promovibili in base all'esame dei titoli ed all'esito di un colloquio, al quale devono essere ammessi tutti gli scrutinabili.

Il colloquio deve concorrere con gli altri elementi di giudizio ad una adeguata valutazione della personalità del funzionario, della di lui preparazione professionale e dell'attitudine alle funzioni superiori.

Il colloquio è effettuato davanti la stessa Commissione centrale di scrutinio ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 47. Ne do lettura:

« La promozione a cancelliere capo della corte suprema di cassazione o a segretario capo della procura generale presso la stessa corte è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ed abbiano esercitato nella medesima qualifica funzioni direttive o ispettive per almeno tre anni ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 48. Ne do lettura.

« I decreti del Ministro di grazia e giustizia che bandiscono concorsi per esami e indicano scrutini, nonché quelli che stabiliscono il diario delle prove scritte e quelli di approvazione delle graduatorie sono pubblicati sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia.

Per le comunicazioni e la decorrenza dei termini delle eventuali impugnative si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

VALIANTE, *Relatore*. Qui c'è un emendamento dell'onorevole Breganze che il Comitato ristretto non ha creduto di accogliere.

L'onorevole Breganze propone che sia nell'articolo 48 come in altri articoli, evitato il riferimento ad altre leggi, che sembra inopportuno. Il Comitato ristretto, pur rendendosi conto delle giuste preoccupazioni dell'onorevole Breganze, ha ritenuto che il rinvio a norme di carattere generale fondamentali contenute in altre leggi (come quella sugli impiegati civili dello Stato) non aggravi soverchiamente la situazione.

BREGANZE. Pur apprezzando le ragioni esposte dall'onorevole relatore, mi permetto di osservare che non è possibile aggravare questi concetti base che creano una nuova situazione anche in materia legislativa, con frequenti o comunque numerosi riferimenti a norme particolari; anche perché trattandosi di norme particolari potremmo esporre questa materia alle inevitabili variazioni che queste norme particolari possono subire. Qui infatti non si tratta di rinvio traielettizio bensì ricettizio. Pertanto, a mio sommo avviso, riterrei di poter avviare all'inconveniente sostituendo il richiamo ad articoli determinati con un richiamo generico come: « si applicano le norme che regolano la carriera degli impiegati civili dello Stato ».

Altra osservazione: nel primo comma dell'articolo 48 si fa ufficialmente riferimento al *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia e mi si è detto in proposito che non era il caso di riferirsi alla *Gazzetta Ufficiale*. Noto però che gli articoli 6 e 7 del testo unico cui ci si riferisce sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* per cui dovremmo fare riferimento a termini relativi al « *Bollettino* » però riferiti ad articoli della *Gazzetta Ufficiale*.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma qui il concetto è diverso.

PRESIDENTE. Sono d'accordo in linea di massima con la tesi dell'onorevole Breganze. Una legge, e soprattutto questa a vasta portata che sancisce un ordinamento deve per quanto possibile bastare a se stessa e non avere riferimenti.

Mi domando se, in questo caso, è possibile adottare una formula di riferimento generico come quella testé proposta, considerando che finora di riferimenti specifici non ne abbiamo fatti, salvo l'ultimo comma dell'articolo 21.

VALIANTE, *Relatore*. Il principio cui si è ispirata la proposta ministeriale è quello di applicare ai cancellieri e segretari giudiziari le disposizioni generali dello statuto degli impiegati dello Stato; per cui il riferimento a questa legge pone i cancellieri sullo stesso piano degli impiegati civili dello Stato. Il rinvio ricettizio

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

a questa legge pone, quindi, i cancellieri in condizione di adeguarsi rapidamente agli altri impiegati civili dello Stato nel caso in cui intervengano miglioramenti nella legge generale.

BREGANZE. È ricettizio e non traiettizio, per cui se intervenissero varianti nelle norme per gli impiegati civili dello Stato occorrerebbe una norma particolare che valga per i cancellieri. Per cui diciamo almeno genericamente che si applicano le norme che regolano la carriera degli impiegati civili dello Stato.

VALIANTE, *Relatore*. Dopo questa precisazione, mi pare opportuno dire rinvio traiettizio e non ricettizio, in quanto la specificazione dell'articolo consente una maggiore specificazione delle norme. Così se venissero modificati gli articoli dello statuto degli impiegati civili dello Stato per quanto riguarda la disciplina, non si modificherebbe automaticamente e corrispondentemente la disciplina dei cancellieri.

KUNTZE. Questo è esatto, anche per un altro motivo: mentre qui siamo in sede di esami di concorso, con promozioni, quindi, per il personale che già è entrato nella carriera, gli articoli 6 e 7 dell'ordinamento degli impiegati civili dello Stato si riferiscono a concorsi per l'ammissione nella carriera. Quindi questo richiamo potrebbe ingenerare una confusione, mentre, invece, il richiamo in forma generica alle norme che regolano lo statuto degli impiegati civili dello Stato mi pare una forma che, nella sua ampiezza, consente richiami quando non sia diversamente provveduto dall'ordinamento.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo insiste per il testo già formulato pur essendo d'accordo con l'onorevole Breganze sulla necessità di evitare nei limiti del possibile il riferimento ad altre leggi.

Per quanto riguarda la seconda questione sollevata dall'onorevole Breganze mi pare che essa non possa essere accolta dalla Commissione. L'articolo 48 distingue due fatti: il primo si riferisce all'*indizione* del concorso che viene pubblicata sul *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia. La seconda parte invece — decorrenza dei termini per una eventuale impugnativa — deve essere resa universalmente nota. Questo mi pare renda più chiara, più precisa quella che è la norma. Se poi si vuole adottare un'altra formulazione, la si proponga e verrà esaminata.

VALIANTE, *Relatore*. Senza entrare nel merito della questione cui ha accennato l'onorevole Sottosegretario, mi pare che l'ono-

revole Kuntze sia d'accordo con me nel considerare questo rinvio alle varie leggi come norma ricettizia o traiettizia nel senso che la modifica della legge generale importa automaticamente modifica anche per i cancellieri e segretari giudiziari. Per questo motivo secondo noi è più opportuno fare un riferimento generico anziché per singoli articoli.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento dell'onorevole Breganze:

« Per le comunicazioni e la decorrenza dei termini delle eventuali impugnative si applicano le disposizioni che regolano la carriera degli impiegati civili dello Stato ».

Detto emendamento è sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 48. Il Governo si rimette alla Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

L'articolo 48 rimane, pertanto, così formulato:

« I decreti del Ministro di grazia e giustizia che bandiscono concorsi per esami e indicano scrutini, nonché quelli che stabiliscono il diario delle prove scritte e quelli di approvazione delle graduatorie sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia.

Per le comunicazioni e la decorrenza dei termini delle eventuali impugnative si applicano le disposizioni che regolano la carriera degli impiegati civili dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Rinvio il seguito dell'esame degli articoli ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Dante: Norme sul collocamento a riposo, per limiti di età, degli appartenenti al corpo degli agenti di custodia (603).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Dante: « Norme sul collocamento a riposo, per limiti di età, degli appartenenti al corpo degli Agenti di custodia » (603).

Il relatore, onorevole Guerrieri, ha facoltà di parlare.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. In atto, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di custodia cessano

dal servizio al compimento del cinquantesimo anno di età, senza alcuna distinzione di grado. Ciò in virtù dell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508. La proposta di legge dell'onorevole Dante muove dalla considerazione che un diverso trattamento viene, invece, fatto ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, in virtù della legge 11 marzo 1955, n. 85, che stabilisce il limite di età al 60° anno se marescialli, al 58° se brigadieri e vicebrigadieri, il 56° se guardie scelte o guardie. Analoghe distinzioni fanno la legge 17 aprile 1957, n. 260, sullo stato dei sottufficiali delle guardie di finanza; la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica; la legge 29 marzo 1958, n. 210, sul collocamento a riposo dei sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 si riferisce soltanto agli agenti, ma, non esistendo una diversa disposizione, la norma viene ritenuta applicabile anche alle guardie scelte, ai vicebrigadieri e ai marescialli.

La proposta di legge dell'onorevole Dante vuole evitare questa diversità di trattamento, che ritiene ingiustificato, e considerando che il servizio degli appartenenti al Corpo agenti di custodia è analogo a quello degli appartenenti al Corpo agenti di pubblica sicurezza, propone di estendere ai primi, in ordine ai limiti di età, il trattamento stabilito per i secondi.

La proposta di legge in esame, trae anche argomento dal fatto che la legge dice che gli agenti di custodia sono equiparati, a tutti gli effetti, agli agenti di pubblica sicurezza. Perciò, l'articolo della proposta di legge prevede, per il collocamento a riposo degli appartenenti al Corpo agenti di custodia, il limite di: 60° anno di età, se marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli ordinari; 58° anno di età, se brigadieri e vicebrigadieri; 56° anno di età, se guardie scelte e guardie.

Mi risulta che il parere degli uffici ministeriali è, tuttavia, contrario alla proposta di legge. La nuova disposizione di estendere i limiti di età avrebbe delle conseguenze piuttosto gravi e tali, secondo gli uffici ministeriali, da richiedere non un ulteriore aumento dei limiti di età, ma addirittura una riduzione dei limiti. E si afferma, a questo riguardo, che il servizio degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia è particolar-

mente oneroso per la sua natura, per l'insufficienza degli organici, che impone spesso turni di servizio piuttosto prolungati, e per l'ambiente nel quale il servizio viene espletato, ambiente non sempre sano. Tutto ciò debilita gli organismi, anche i più robusti. Così che sono numerose le assenze dovute ad infermità ed è impressionante il numero di coloro che, collocati a riposo, ottengono il trattamento di quiescenza privilegiato. Si riconosce, tuttavia, che una riduzione del limite di età costituirebbe grave danno, perché, oltre tutto, il trattamento pensionistico verrebbe ad essere irrisorio. Infatti, in seguito all'emanazione della norme di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 20, gli agenti di custodia conseguono il diritto al massimo della pensione dopo trentacinque anni di servizio. Così che, da una parte si sostiene la necessità di abbassare il limite di età, dall'altra si riconosce la necessità di tener conto anche dei legittimi interessi del personale in ordine al trattamento di pensione. Quindi, esigenza di rivedere tutto l'ordinamento del Corpo, revisione che sarebbe in corso di studio.

Pur approfondendo le ragioni addotte dagli uffici ministeriali, sembra, tuttavia, non potersi dubitare che esse siano valide al fine di non accogliere la proposta in esame.

Ben venga il nuovo ordinamento, ma, dato che ancora non esiste, non si vede nel frattempo perché si debba fare al Corpo degli agenti di custodia un trattamento diverso, e meno favorevole, rispetto a quello degli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

D'altra parte, quali sono le ragioni che dovrebbero indurre a diverso avviso e che dovrebbero giustificare la necessità del trattamento attuale? La natura del servizio: il servizio che svolgono gli agenti di custodia è un servizio sedentario, perché il servizio esterno di sentinella è minimo; il luogo nel quale il servizio è prestato, è un luogo insidioso per la salute.

Ciò potrà essere materia di intervento per eliminare tutto ciò che contrasta con le esigenze di salubrità e di igiene. E in effetti questo mi pare che si vada facendo e che risponda ai moderni e sani indirizzi perseguiti dal governo, in materia di legislazione carceraria. Oggi i locali vengono disinfettati, restaurati e non si può, quindi, accettare questo presupposto, che non dovrebbe esistere e se esiste deve essere rimosso.

Si dice poi: il servizio è oneroso perché i turni sono troppo prolungati. Se ciò si verifica, l'inconveniente deve essere eliminato: o

sostituendo le unità collocate a riposo, o allargando, eventualmente, gli organici. Si dice, inoltre, che sono numerose le assenze per malattia ed i tentativi di ottenere un trattamento di quiescenza privilegiato. Può darsi che vi sia stato al riguardo un certo andazzo e certe tolleranze. L'agente è forse portato a migliorare, per altra via, la sua posizione. In ogni caso, se vi sono dei turni prolungati, occorre intervenire per abolire queste cause, anziché fermarsi alla considerazione che non sia il caso di estendere agli agenti di custodia quel trattamento più favorevole realizzato per altre categorie.

In definitiva, a me sembra che si possa esprimere parere sostanzialmente favorevole alla proposta di legge al nostro esame, salvo quella diversa regolamentazione organica che gli uffici ministeriali annunciano.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione su questa proposta di legge, ho il dovere di domandarmi se esso non porta un aggravio finanziario. Se, per ipotesi, vi fosse onere finanziario, noi dovremmo indicare la copertura. Ed allora, pur tenendo conto della bontà del provvedimento, sarei costretto a chiedere alla V Commissione (Bilancio e Partecipazioni statali) un parere riguardante l'indicazione della copertura. Prego, quindi, l'onorevole presentatore di raggiungermi nei confronti dell'eventuale aggravio di onere finanziario.

DANTE. Secondo me non c'è aggravio, perché gli organici non vengono aumentati. Nella corrispondenza che ho ricevuto, c'è qualche lettera contraria alla proposta di legge, qualche altra meno contraria, moltissime favorevoli, le quali ultime mi invitano a fare sollecitazioni alla Commissione per l'approvazione della proposta di legge. Naturalmente si preoccupano della proposta di legge quelli che debbono fare carriera; poiché, essendoci solo 50 marescialli maggiori, questi con l'approvazione della legge dovrebbero andar via a 60 anni, non più a 55, e i marescialli capi e marescialli d'alloggio per cinque anni in più dovrebbero aspettare la promozione.

Ma non ci sono preoccupazioni né per l'aumento dell'organico né per i gradi né per le unità. Allora, perché ci dovrebbe essere un aggravio, se i gradi sono gli stessi e le unità sono le stesse?

PRESIDENTE. Per l'accresciuto limite dell'età di collocamento a riposo.

DANTE. Ma questo non porta nessun aggravio, perché non rappresenta un aggravio il fatto che, con l'aumento del limite di età,

ci sarà qualcuno che potrà prendere una maggiore pensione, giacché per la pensione si pagano i contributi.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma alla pensione contribuisce anche lo Stato!

DANTE. Non so se possa costituire un aggravio per il bilancio il fatto che cinque o sei unità in seguito alla proroga del termine potranno fruire di una maggiore pensione. Da un punto di vista astratto non ci dovrebbe essere aggravio, poiché la legge non può essere congegnata in modo da non assicurare il massimo della pensione a tutti i dipendenti. Quando fu fatta la legge, doveva essere prevista la possibilità che tutti quelli che erano in ruolo fossero collocati a riposo col massimo della pensione. La copertura, quindi, deve essere già prevista per il caso che tutti vadano in pensione col massimo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Con la previsione del limite di 55 anni di età, non di 60.

Io, per quanto riguarda la parte finanziaria del provvedimento, mi rimetto al Presidente, il quale, però, ha fatto osservare che manca il parere della V Commissione (Bilancio e Partecipazioni statali), a mio parere indispensabile nella materia,

Per quello che riguarda invece la copertura, non credo che le ragioni addotte dall'onorevole Dante siano da accogliere, perché mentre l'ordinamento attuale prevede certi limiti di età, questi limiti vengono aumentati con la proposta di legge. È chiaro che non si poteva prevedere nello stanziamento della spesa una permanenza in servizio maggiore di quello stabilita dell'ordinamento in vigore. Se oggi i termini vengono allungati è necessaria una maggiore disponibilità finanziaria.

Questo è il parere del rappresentante del Governo. Comunque la Commissione, che è tutrice della Costituzione, può prendere le decisioni che crederà. Io con dolore debbo dichiarare di essere contrario alla proposta della legge.

Desidero leggere quello che è stato il parere espressomi dagli uffici a proposito di questo provvedimento.

« Per effetto dell'articolo 37 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia cessavano dal servizio al compimento del cinquantesimo anno di età; potevano, però, rimanere nel corpo fino al compimento

del venticinquesimo anno di servizio utile a pensione, se non avevano raggiunto tale anzianità, ma, in ogni caso, non oltre il cinquantacinquesimo anno di età.

Con l'emanazione del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 508, che elevò anche i limiti massimi per l'assunzione da 28 a 33 anni, il collocamento a riposo dei predetti militari è stato fissato al compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

Attualmente, dunque, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di custodia cessano dal servizio al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, qualunque sia l'anzianità di servizio raggiunta e senza distinzione di grado.

Questa disposizione ha avuto gravi conseguenze, come è dimostrato dalle considerazioni che seguono. Il servizio d'istituto, che questo personale è chiamato a prestare, è particolarmente gravoso e ciò non solo per la sua stessa natura, ma anche per l'insufficienza dei suoi organici, la quale spesso impone turni di servizio piuttosto prolungati.

Tutto ciò debilita gli organismi anche più robusti, diminuendone i poteri di difesa contro l'insorgere e l'aggravarsi delle affezioni specialmente dell'albero respiratorio, e ciò anche a causa dell'ambiente in cui quel servizio viene espletato.

Si verificano così numerosissime assenze dal servizio per infermità e quasi sempre sono riconosciute dipendenti da causa di servizio. Ma non basta: risulta addirittura impressionante il numero di coloro che, collocati a riposo, chiedono ed ottengono il trattamento di quiescenza privilegiato. Si calcola, infatti, che, mentre prima dell'applicazione degli attuali limiti di età solo un dieci per cento otteneva la pensione o l'assegno di privilegio, attualmente tale percentuale si aggira sul quaranta per cento.

La grave situazione che è venuta a determinarsi con l'entrata in vigore dei nuovi e più elevati limiti di età per il collocamento a riposo, esige non un ulteriore elevamento di tali limiti, ma, al contrario, una loro riduzione.

Senonché una riduzione pura e semplice arrecherebbe grave nocimento agli interessati, i quali, oltre al danno di dover lasciare il servizio molto prima di raggiungere gli attuali limiti di età, verrebbero a godere di un trattamento di pensione veramente irrisorio.

Come è noto, infatti, in seguito all'emanazione delle nuove norme di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 20, gli agenti di custodia conseguono il diritto al massimo di pensione dopo ben 35 anni di ser-

vizio. È vero che riducendo i limiti di età si ridurrebbe proporzionalmente l'anzianità di servizio richiesta per il massimo di pensione, ma è vero del pari che la riduzione di tali limiti impedisce nel contempo di raggiungere anche questa minore anzianità.

Occorre perciò, nel determinare i nuovi limiti di età, tener presenti anche le nuove norme sul trattamento di quiescenza, in modo che trovino componimento gli interessi dell'Amministrazione, i quali esigono per le suaccennate ragioni uno svecchiamento del Corpo, e quelli del personale, i quali da uno svecchiamento potrebbero essere seriamente danneggiati.

In tal senso quest'ultimo intende risolvere il problema quando si procederà alla revisione di tutto l'ordinamento del Corpo, già in corso di studio.

Ciò premesso, si esprime parere contrario alla proposta di legge n. 603, d'iniziativa dell'onorevole Dante ».

DANTE. L'onorevole sottosegretario ha messo in rilievo il fatto che molti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia chiedono il trattamento di quiescenza privilegiato. Ma questo è un fatto umano. Un individuo che entra in carriera a trentun anni e deve lasciare il servizio a cinquantacinque anni, va in pensione con sole venticinquemila lire al mese. Naturalmente, allora, subentra il fatto umano di cercare in qualche modo di avere un qualcosa di più. Mi sembra, quindi, che anche questo dovrebbe consigliare ad elevare i limiti di età di cessazione del servizio.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato la relazione accurata dell'onorevole Guerrieri; la difesa appassionata del presentatore, onorevole Dante e le obiezioni dell'onorevole sottosegretario Spallino, il solo rilievo che io debbo fare è quello relativo alla copertura dell'aggravio finanziario. Elevando i limiti di età di cessazione del servizio, si ha o non si ha un aggravio finanziario?

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Può darsi che ci sia, come risultato concreto, una maggiore spesa, per il fatto che colui che raggiunge un maggior numero di anni di servizio, ha diritto ad un trattamento pensionistico più elevato. Si potrebbe discutere, quindi, se richiedere il parere della V Commissione (Bilancio e partecipazioni statali).

È vero che l'agente che rimane in servizio oltre i 55 anni conserva uno stipendio, invece della pensione, ma è altrettanto vero che, se andasse via, quell'agente, brigadiere o maresciallo avrebbe diritto alla pensione ed in suo luogo subentrerebbe un'altra unità. Quin-

di, la maggiore spesa ci sarebbe qualora si trattasse di funzionari trattenuti in soprannumero. Se questo non avviene, se, cioè, l'agente continua a prendere lo stipendio invece che la pensione, senza che altri vadano a sostituirlo, la maggiore spesa non ci dovrebbe essere.

Inoltre, tenuto conto che il massimo della pensione si raggiunge dopo trentacinque anni di servizio e che il limite per l'assunzione è elevato a trentatré anni, ne consegue che ben pochi saranno quelli che possono conseguire veramente il massimo della pensione al limite del servizio.

BREGANZE. Riterrei che, dati questi dubbi, sarebbe più saggio differire questo argomento ad una prossima seduta e nel frattempo sollecitare la V Commissione (Bilanci e Partecipazioni statali) perché esprima il necessario parere.

KUNTZE. Io sono d'accordo con l'onorevole Dante per una sollecita approvazione di questa proposta di legge, anche se noi, in linea di principio, siamo piuttosto contrari all'estensione dei limiti di età, perché noi siamo del parere che i cittadini, quando raggiungono una certa età, hanno diritto

di riposare. Però notiamo questa evidente disparità tra gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia e gli appartenenti alla polizia e agli altri Corpi delle forze armate, i quali hanno, invece, un trattamento più favorevole.

Quindi, esprimiamo il nostro parere favorevole alla proposta di legge; però, personalmente, ritengo che, forse, non sia del tutto inopportuno richiedere il parere della V Commissione (Bilancio e Partecipazioni statali) un eventuale aggravio di spesa.

PRESIDENTE. Allora resta stabilito che chiederemo il parere della V Commissione (Bilancio e Partecipazioni statali). Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,35.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI